

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICCOLI, ALBANELLA, BRUNO BOSSIO, CAMPANA, CAPODICASA, CARLONI, CHAOUKI, D'OTTAVIO, GIACOBBE, GRASSI, GULLO, IACONO, IORI, MARCHI, MARTELLI, MARZANO, SCUVERA TIDEI, VALERIA VALENTE, VALIANTE, VENITTELLI, ZAPPULLA

Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale

Presentata il 14 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a contrastare i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, fenomeno particolarmente diffuso nel settore dell'agricoltura, attraverso una serie di inasprimenti di sanzioni e di pene per i datori di lavoro che assumono stranieri il cui soggiorno sia irregolare.

I dati sul fenomeno del caporalato sono allarmanti: la presenza si registra ormai in tutto il territorio nazionale, indistintamente da nord a sud, seppure con forme e intensità

diverse. Lo si apprende dal secondo rapporto « agromafie e caporalato » redatto dall'Osservatorio Placido Rizzotto per conto della FLAI CGIL (giugno 2014).

Secondo le stime sono circa 400.000 i lavoratori che, potenzialmente, trovano un impiego tramite i caporali; di questi circa 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni abitative e ambientali considerate paraschiavistiche. Non ultima criticità, in termini di mancato gettito contributivo, il caporalato costa alla nazione più di 600 milioni di euro l'anno.

Il fine del composito testo presentato è quello di scardinare alcuni punti di forza su cui si basano la criminalità, la delinquenza e la disumanità di singoli individui od organizzazioni dando maggiori strumenti di difesa e tutela ai migranti per un risarcimento morale e materiale dei danni derivanti dallo sfruttamento.

La certezza dei malfattori è quella di riuscire ad aggirare gli ostacoli contando sulla carenza legislativa, sulla frammentazione delle competenze, delle giurisdizioni e degli agenti, in molti casi confidando nel rientro nel Paese di origine degli stranieri sfruttati senza subire dallo Stato sanzioni penali o economiche.

D'altro canto molti stranieri sono disposti a qualunque giogo, rinunciando al diritto al giusto salario e a un dignitoso trattamento — garantito dalle norme nazionali e internazionali — per il timore di essere rimpatriati o di perdere il lavoro attraverso la delazione, anche anonima; le loro maggiori difficoltà consistono nel non accedere a un'efficace assistenza legale, sia di protezione che di denuncia, talvolta a causa della lingua.

Con la presente proposta di legge, gli strumenti più efficaci per contrastare le descritte condizioni di assoggettamento, nel solco dei principi costituzionali e nell'ambito dell'assoluto garantismo, appaiono:

1) l'inasprimento di sanzioni, pene ed esclusioni per i datori di lavoro che impiegano stranieri senza permesso di soggiorno o personale non assunto regolarmente;

2) le informazioni, le agevolazioni e le tutele per i lavoratori;

3) le procedure, le ispezioni, le facoltà e le norme integrative (Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze).

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 inserendo alcuni commi dopo l'11-*bis* e sostituendo i commi da 12 a 12-*quinquies*.

In particolare, i commi 11-*ter* e 11-*quater* stabiliscono una serie di obblighi per il datore di lavoro relativi all'assunzione di lavoratori stranieri.

Il datore di lavoro che viola il divieto di assumere stranieri il cui soggiorno è irregolare è tenuto a una serie di pagamenti.

Con il comma 11-*sexies* si specifica che gli oneri del datore di lavoro presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi e si prevedono disposizioni in caso di appalto.

Il comma 11-*octies* tratta dei provvedimenti in caso di assunzione di uno straniero in situazione di soggiorno irregolare.

Nel merito dei diritti e delle tutele dei lavoratori stranieri assunti irregolarmente intervengono i commi 11-*quinquies* e 11-*septies* prevedendo la possibilità per lo straniero di denunciare il datore di lavoro e di avere diritto alle retribuzioni arretrate.

Il comma 11-*novies* prevede che a sostegno dei lavoratori stranieri possono anche intervenire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, le organizzazioni sindacali e gli enti iscritti nell'apposito registro nazionale.

Il permesso di soggiorno è disciplinato dal nuovo comma 12.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 3 sostituisce il primo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, che mira a colpire il datore di lavoro che svolge attività di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 11-*ter*. Ogni datore di lavoro ha l'obbligo: a) di chiedere che il lavoratore straniero, prima dell'inizio della prestazione, possieda ed esibisca al datore di lavoro il titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo che gli consente lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato o la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno; b) di indicare il titolo di soggiorno del lavoratore nella comunicazione obbligatoria prevista dalla legge in caso di instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro; c) di tenere, almeno per la durata dell'impiego, una copia o una registrazione del titolo di soggiorno a disposizione delle autorità competenti, ai fini di un'eventuale ispezione. Il datore di lavoro che ha osservato gli obblighi previsti dal presente comma non è responsabile della violazione del divieto di assumere stranieri il cui soggiorno è irregolare, salvo che sia a conoscenza del fatto che il documento presentato come titolo di soggiorno è falso.

11-*quater*. Il datore di lavoro che viola il divieto di assumere stranieri il cui soggiorno è irregolare è comunque tenuto al pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata allo straniero assunto illegalmente, pari almeno alla retribuzione prevista dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro per il settore, la qualifica e la mansione effettivamente svolta, incluso il trattamento di fine rapporto;

b) un importo pari a tutti i tributi evasi e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale dello straniero, incluse le sanzioni penali, civili e amministrative;

c) tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate nel Paese in cui lo straniero assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato;

d) un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati di cui al comma 12-*bis*.

11-quinquies. Lo straniero assunto illegalmente può presentare domanda, soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro irregolare, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato, e può avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate con ricorso presentato sulla base di delega conferita a un istituto di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, anche in relazione alla nomina di un avvocato abilitato al gratuito patrocinio. Gli stranieri assunti illegalmente devono essere informati sistematicamente e oggettivamente sui diritti previsti dal presente comma prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori norme integrative per dare migliore attuazione al presente comma e al comma 11-*quater*.

11-sexies. Ai fini dell'applicazione del comma 11-*quater*, lettere a) e b), si presuppone l'esistenza di un rapporto di la-

vorò di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita, tra l'altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al pagamento delle somme dovute per i titoli indicati nel comma 11-*quater*, incluso, in relazione ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni.

11-septies. Gli stranieri assunti illegalmente possono ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate di cui al comma 11-*quater*, lettera *a*), che sono dovute in virtù delle domande presentate ai sensi del comma 11-*quinquies*, anche nei casi di rimpatrio volontario o di espulsione. Qualora il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 12-*quater* al lavoratore straniero vittima dei reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale non sia convertibile o rinnovabile ad altro titolo, esso è comunque rinnovato fino a quando l'interessato non ha ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del comma 11-*quater*.

11-octies. Il datore di lavoro che ha assunto lo straniero in situazione di soggiorno irregolare, diverso dal datore di lavoro che ha adibito il lavoratore all'assistenza di familiari o conviventi che sono non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a causa di disabilità, patologie o età avanzata, può essere sottoposto dal giudice, anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva per i delitti previsti dal presente articolo o dall'articolo 12, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica, del Questore o degli ufficiali di polizia giudiziaria, inclusi i servizi ispettivi del lavoro, a uno

o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione.

11-novies. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, le organizzazioni sindacali e gli enti iscritti nel registro nazionale previsto dall'articolo 42, comma 2, del presente testo unico possono aiutare i lavoratori stranieri assunti illegalmente a presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia per il loro tramite e ad avviare le azioni previste dai commi *11-quater*, *11-quinquies*, *11-sexies*, *11-septies* del presente articolo anche su segnalazione di familiari e con il consenso dei lavoratori interessati »;

b) i commi da 12 a *12-quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,

revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi dell'articolo 27 comma 1, lettere *f)* e *i)*, sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio e dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in favore dell'effettivo utilizzatore.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze: *a)* la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; *b)* la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; *c)* la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; *d)* la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio: *a)* il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; *b)* il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori; *c)* l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione

europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla sca-

denza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite e può essere convertito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatori, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-sexies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma *12-bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma *12-quinquies* del presente articolo, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma *12-quater* del presente articolo, fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma *12-quater*. L'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi *12-quinquies* e *11-quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-septies. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di

Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione ».

ART. 2.

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 25-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; »

b) all'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

1-quinquies. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1, *1-bis* e *1-ter* del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 »;

c) dopo l'articolo *25-duodecies* è inserito il seguente:

« ART. *25-terdecies.* — Le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli *25-quinquies* e *25-duodecies* del presente decreto legislativo sono interamente devolute al Fondo per le misure anti tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. »

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo *603-bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. ».

